

IL NUOVO MANUALE DEL COMMERCIANTE DI FITOSANITARI

Voluto e realizzato da Compag, ha visto la collaborazione del Tavolo tecnico interdirezionale prodotti fitosanitari della Regione Emilia-Romagna, il Gruppo di Lavoro Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura del Coordinamento Tecnico Interregionale, il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria - Azienda Ospedaliera - Polo Universitario "Luigi Sacco" ed Agrofarma

Il manuale è il punto di riferimento per l'attività di vendita dei fitosanitari affrontando i principali aspetti di tale attività con consigli pratici per rispettare le disposizioni legislative in materia. In particolare vi è un capitolo dedicato alla disciplina sanzionatoria che raccoglie e riassume tutte le disposizioni legislative della vendita e della gestione dei fitosanitari che trovano un approfondimento all'interno del manuale fornendo indicazioni per la risoluzioni di casi reali.

La disciplina sanzionatoria

Le violazioni in materia di distribuzione / vendita di prodotti fitosanitari sono stabilite dalle disposizioni contenute dalla normativa di settore di seguito elencata:

D.P.R. 290/01 avente per oggetto: “ Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;

D.lgs. 133/2009, avente per oggetto: “Disciplina sanzionatoria per la violazione alle disposizioni del Reg. CE n.1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche”;

D.lgs. 150/2012, avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari”;

Decreto 22.1.2014, avente per oggetto “Adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n.150/2012”;

D.lgs. 69/2014, avente per oggetto ”Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. CE 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché il Reg. CE 547/2011 che attua il Reg. CE 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari”.

Si riporta di seguito un quadro sinottico nel quale vengono indicati il riferimento normativo, la descrizione della violazione, l'importo della sanzione, le eventuali sanzioni accessorie ed eventuali note.

RIFERIMENTO NORMATIVO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE AMMINISTRATIVA	NOTE
D.P.R. 290/01	Art. 22 c. 1	L'autorità sanitaria individuata dalla regione, (Amm.ne Comunale), previa visita di idoneità, effettuata dalla A.U.S.L. competente per territorio, dei locali da destinarsi alla vendita e previo accertamento che il titolare dell'impresa o la persona da esso preposta all'esercizio del commercio e della vendita, sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, rilascia l' autorizzazione al commercio e alla vendita nonché alla istituzione e gestione dei locali entro sessanta giorni.	258 € Prevista dall'art.17 della L.283/62	
D.P.R. 290/01	Art. 24 c. 1	I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari.	258 € Prevista dall'art.17 della L. 283/62	
D.P.R. 290/01	Art.24 c. 1	E' vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.	258 € Prevista dall'art.17 della L. 283/62	
D.P.R. 290/01	Art. 24 c. 2	I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, (e equivalenti secondo CLP) sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave.	258 € Prevista dall'art.17 della L. 283/62	
D.P.R. 290/01	Art. 24 c. 4,5	Nella voce "carico" devono essere riportati: il nome, il numero di registrazione ed il quantitativo del prodotto fitosanitario o del coadiuvante di prodotti fitosanitari, il nome dell'impresa produttrice, la data di arrivo della merce. Nella voce "scarico" devono essere riportati: il nome e il quantitativo del prodotto venduto, la data della vendita	258 € Prevista dall'art.17 della L. 283/62	
D.lgs. 69/14	Art. 11 c. 1	Salvo che il fatto costituisca reato, i distributori i quali omettono la tenuta del registro contenente i dati prescritti dall'articolo 67 del REG (CE) n. 1107/2009, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione. (Registro di Carico/scarico)	da 3.000 a 10.000 €	
D.lgs. 69/14	Art. 12 c. 4	Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta		
D.lgs. 69/14	Art.12 c. 2	In caso di reiterazione della medesima violazione in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la <u>sospensione</u> per un periodo da 1 a 6 mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha causato l'illecito		
D.lgs. 69/14	Art.12 c. 3	Qualora successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione sia commessa una ulteriore violazione è disposta la <u>revoca</u> del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito (Revoca dell'autorizzazione alla vendita).		
D.lgs. 69/14	Art. 2 c. 1	Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immagazzina o immette sul mercato un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione...	da 15.000 a 150.000 €	
D.lgs. 69/14	Art. 2 c. 1	<i>Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno, o del pericolo che ne è derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto a ..</i>	da 1.000 a 20.000 €	
D.lgs. 69/14	Art. 12 c. 4	Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta		
D.lgs. 69/14	Art.12 c. 1	In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la <u>revoca</u> del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.		
D.lgs. 69/14	Art. 2 c. 2	Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato un prodotto fitosanitario privo del permesso al commercio parallelo	da 15.000 a 150.000 €	
D.lgs. 69/14	Art. 2 c. 2	<i>Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno, o del pericolo che ne è derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto a ...</i>	da 1.000 a 20.000 €	
D.lgs. 69/14	Art. 12 c. 4	Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta		
D.lgs. 69/14	Art.12 c. 1	In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la <u>revoca</u> del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.		
D.lgs. 69/14	Art. 2 c. 3	Salvo che il fatto costituisca reato chiunque immette sul mercato un prodotto fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio parallelo, la cui composizione è differente rispetto a quella autorizzata dall'autorità competente	da 15.000 a-150.000 €	
D.lgs. 69/14	Art. 2 c. 3	<i>Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno, o del pericolo che ne è derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto a....</i>	da 1.000 a 20.000 €	
D.lgs. 69/14	Art. 12 c. 4	Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta		
D.lgs. 69/14	Art.12 c. 1	In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la <u>revoca</u> del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.		
D.lgs. 69/14	Art. 5 c. 1	Salvo che il fatto costituisca reato chiunque vende, distribuisce, smaltisce e immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari (art. 46 del REG (CE) n.1107/2009) in violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte	da 20.000 a 35.000 €	
D.lgs. 69/14	Art.12 c. 2	In caso di reiterazione della medesima violazione in aggiunta alla		

		sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la <u>sospensione</u> per un periodo da 1 a 6 mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha causato l'illecito		
D.lgs. 69/14	Art. 12 c. 3	Qualora successivamente all'emissione del provvedimento di <u>sospensione</u> sia commessa una ulteriore violazione è disposta la <u>revoca</u> del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito		
D.lgs. 69/14	Art. 12 c. 4	Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta		
D.lgs. 150/12	Art. 24 c. 1	Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende o detiene prodotti fitosanitari senza essere in possesso di abilitazione alla vendita	da 5000 a 20.000 €	
D.lgs. 150/12	Art. 24 c. 2	Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta: <ul style="list-style-type: none"> • identità dell'acquirente • validità dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo e che non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione	da 2000 a 10.000 €	
D.lgs. 150/12	Art. 24 c. 11	Nel caso di reiterazione della violazione è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria la <u>sospensione</u> o la <u>revoca</u> del certificato di abilitazione		
D.lgs. 150/12	Art. 24 c. 3	Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o dipendente che all'atto della vendita non fornisce all'acquirente informazioni adeguate su: <ul style="list-style-type: none"> • corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti in materia di rischi e sicurezza per la salute e per l'ambiente connessi al loro impiego • corretto smaltimento dei rifiuti 	da 1000 a 5.000 €	
D.lgs. 150/12	Art. 24 c. 11	Nel caso di reiterazione della violazione è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria la <u>sospensione</u> o la <u>revoca</u> del certificato di abilitazione		
D.lgs. 150/12	Art. 24 c. 4	Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che all'atto della vendita non fornisce all'utilizzatore non professionale le informazioni generali su: <ul style="list-style-type: none"> - rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro uso - pericoli connessi all'esposizione in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro - alternative eventualmente disponibili 	da 1000 a 5.000 €	
D.lgs. 150/12	Art. 24 c. 11	Nel caso di reiterazione della violazione è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria la <u>sospensione</u> o la <u>revoca</u> del certificato di abilitazione		
D.lgs. 150/12	Art. 24 c. 5	Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita	da 5000 a 15.000 €	
D.lgs. 150/12	Art. 24 c. 11	Nel caso di reiterazione della violazione è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria la <u>sospensione</u> o la <u>revoca</u> del certificato di abilitazione		
D.lgs. 150/12	Art. 24 c. 6	Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura "prodotti fitosanitari destinato ad utilizzatori non professionali"	da 10.000 a 25.000 €	Articolo temporaneamente sospeso in attesa di Decreto sui non professionali
D.lgs. 150/12	Art. 24 c. 11	Nel caso di reiterazione della violazione è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria la <u>sospensione</u> o la <u>revoca</u> del certificato di abilitazione		
D.lgs. 150/12	Art. 24 c. 12	Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 8 che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita	da 500 a 1500 €	
D.lgs. 150/12	Art. 24 c. 12	Il caso di reiterazione della violazione è disposta la <u>sospensione</u> da uno a sei mesi o la <u>revoca</u> dell'autorizzazione		
D.lgs. 133/2009	Art. 10 c. 2	Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di un preparato che non trasmette al destinatario la scheda dati di sicurezza, gratuitamente, su carta o in forma elettronica e aggiornata...	da 10.000 a 60.000 €	
D.lgs. 133/2009	Art. 19 c. 1	Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta		
D.lgs. 133/2009	Art. 10 c. 3	Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di un preparato che non fornisce in lingua italiana al destinatario del preparato immesso sul mercato la scheda di dati di sicurezza La stessa sanzione si applica a colui che fornisce la scheda di dati di sicurezza non datata o incompleta o inesatta relativamente alle 16 voci	da 3.000 a 18.000 €	
D.lgs. 133/2009	Art. 19 c. 1	Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta		

N.B. : *La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 è aggiornata ogni due anni, con applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT nel biennio precedente, mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute.